



Copia Albo

COMUNE DI GUARENE

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 35

OGGETTO:

URBANISTICA: CONVENZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE LOCALE DEL PAESAGGIO. APPROVAZIONE.

L'anno duemilaventiquattro addì ventiquattro del mese di giugno alle ore venti e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari presso il Palazzo Comunale, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. MANZONE Simone - Sindaco	Sì
2. ARTUSIO Mattia - Vice Sindaco	Sì
3. GHIGLIONE Pierantonio - Consigliere	Sì
4. ALBESANO Monica - Assessore	Sì
5. BATTAGLINO Claudio - Assessore	Sì
6. GALLINA Tiziana - Assessore	Sì
7. MOLLEA Marta - Consigliere	Sì
8. MOSCA Carlo - Consigliere	Sì
9. MANERA Nadia - Consigliere	Sì
10. CANAVESE Gianfranco - Consigliere	Sì
11. BORSA Fabio - Consigliere	Sì
12. CIARLI Elena Maria - Consigliere	Sì
13. RUATA Gabriele - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	13
Totale Assenti:	0

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Signor FRACCHIA D.SSA PAOLA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor MANZONE Simone nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- ☐ l'art. 146 D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. (Codice dei beni culturali e del paesaggio), con particolare riferimento ai commi 1 e 2, 4, 6, in materia di autorizzazione paesaggistica preventiva;
- ☐ l'art. 148 D.Lgs. 42/2004 e s.m.i, in materia di commissioni per il paesaggio;
- ☐ la L.R. 32/2008, afferente provvedimenti urgenti di adeguamento al D.Lgs. 42/2004, con particolare riferimento all'articolo 4, recante la disciplina della Commissione locale per il paesaggio, all'articolo 7, in merito alla soppressione delle sezioni provinciali della Commissione Regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali (di cui articolo 91 bis L.R. 56/1977 e s.m.i.), ed in merito all'espressione del parere vincolante previsto dall'articolo 49 comma 15 L.R. 56/1977 e s.m.i.;
- ☐ la D.G.R. n. 34-10229 in data 01/12/2008, afferente determinazioni in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico- scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche, adottata in conformità all'art. 159 comma 1 D.Lgs. 42/2004;
- ☐ gli art. 167 e 181 D.Lgs. 42/2004, in materia di poteri di accertamento e sanzioni;

DATO ATTO CHE, ai sensi della citata normativa:

- ☐ è in capo agli aventi titolo il divieto di distruzione e di introduzione di modificazioni pregiudizievoli ai valori paesaggistici oggetto di protezione inerenti immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati ai sensi degli articoli 142, 136, 143 comma 1 lettera d), 157, del medesimo D.Lgs, salvo l'obbligo dell'autorizzazione preventiva;
- ☐ detta autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico edilizio;
- ☐ l'esercizio della funzione autorizzatoria è demandata alla Regione salva possibilità di delega agli enti locali;
- ☐ in riferimento ai Comuni, la delega è possibile purché dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico edilizia;
- ☐ le commissioni per il paesaggio, la competenza in relazione alla promozione dell'istituzione ed alla disciplina del funzionamento è in capo alla Regione, sono organi di supporto ai soggetti ai quali sono delegate le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica;
- ☐ le commissioni sono composte da soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio ed esprimono pareri nel corso dei procedimenti autorizzatori;
- ☐ la normativa regionale del Piemonte attribuisce preferenza all'istituzione in forma associata della Commissione Locale per il Paesaggio, stabilisce il numero minimo in tre componenti, dotati di idonea qualificazione, in rappresentanza della pluralità di tali competenze, demanda al Comune la disciplina delle modalità di funzionamento, stabilisce la durata in carica massima;
- ☐ sono soppresse le sezioni provinciali della Commissione regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali (di cui articolo 91 bis L.R. 56/1977 e s.m.i.
- ☐ il parere vincolante previsto dall'articolo 49 comma 15 L.R. 56/1977 e s.m.i è demandato alla Commissione Locale per il Paesaggio prevista dall'articolo 4;
- ☐ la D.G.R. n. 34-10229 in data 01/12/2008, ha chiarito che la Commissione Locale per il Paesaggio, istituita e nominata ai sensi dell'art. 4 L.R. 32/2008, è la struttura avente

adeguato livello di competenza tecnico-scientifica idonea a garantire una valutazione separata degli aspetti paesaggistici da quelli urbanistico edilizi, affermando che i Comuni che non abbiano ritualmente istituito e disciplinato la Commissione Locale per il Paesaggio, non potranno esercitare le funzioni paesaggistiche loro attribuite escludendo anche quelle fino ad ora esercitate in attuazione della L.R. 20/1989;

- ☐ ai sensi della D.G.R. citata la condizione richiesta dal D.Lgs. 42/2004 per poter delegare i Comuni, è la garanzia della differenziazione tra i procedimenti paesaggistico e urbanistico edilizio, essendo il procedimento paesaggistico autonomo e presupposto giuridico rispetto al procedimento di rilascio del titolo abilitativo, e i Comuni dovranno individuare e nominare differenti responsabili per i due distinti procedimenti, dovranno scegliere i componenti tra i tecnici esterni all'Amministrazione e

comunque non facenti parte dello Sportello Unico per l'edilizia, dotati di precipue professionalità, e con previsione di specifica incompatibilità con l'appartenenza alla Commissione Edilizia e lo svolgimento di progettazione edilizia;

☐ la D.G.R. citata formula auspicio a che i Comuni, in coerenza con la loro dimensione territoriale, costituiscano le Commissioni locali per il paesaggio in forma associata tra più comuni contigui come espressamente richiesto anche nella L.R. 32/2008, previa verifica di appartenenza al medesimo ambito paesaggistico;

☐ gli accertamenti della compatibilità paesaggistica e l'irrogazione delle sanzioni rientrano nella competenza dei Comuni ai sensi dell'art. 16 della L.R. 20/1989;

RITENUTO, nella ponderazione del pubblico interesse nell'esercizio della discrezionalità amministrativa, che per lo svolgimento delle competenze di cui sopra appare scarsamente economico organizzare in proprio un apposito servizio, risultando più conveniente la gestione in forma associata delle predette funzioni, tenuto conto che la Regione Piemonte, come si evince dai disposti della L.R. 32/2008 e dai succedanei criteri stabiliti dall'allegato A) alla D.G.R. 01/12/2008 n. 34-10229, ha indicato l'esercizio associato delle funzioni in argomento quale forma auspicabile e preferibile in quanto consente:

☐ una maggiore economicità e semplificazione dell'attività amministrativa;

☐ una più idonea ed efficace azione di salvaguardia e valorizzazione delle specifiche connotazioni del paesaggio, garantendo sinergie e coerenze di maggiore respiro non perseguibili tramite una politica di tutela costretta esclusivamente entro i confini amministrativi comunali;

☐ a tal fine il territorio dei Comuni interessati costituisce area interessata da analoghe finalità di salvaguardia e valorizzazione di specifici sistemi di rilevanza paesaggistica sovralocale;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2020 n. 2-2640, pubblicata sul B.U.R.P. n.3 del 21 gennaio 2021, con la quale sono state apportate modifiche e integrazioni alla D.G.R. 1 dicembre 2008 n. 34-10229.

CONSIDERATO che:

- conseguentemente è stata attivata una convenzione tra i Comuni di GUARENE CASTAGNITO per la gestione in forma associata, con il Comune di CASTAGNITO quale ente capofila, con scadenza al 30.06.2024;

VISTA la bozza di convenzione predisposta per la continuazione della gestione in forma associata, permanendo l'interesse in tal senso dei Comuni partecipanti;

RAVVISATA la competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'articolo 42, comma 2 lettera c), D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole tecnico espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime e favorevole resa per alzata di mano

DELIBERA

1. DI APPROVARE, per le motivazioni e prospettive riportate in premessa, la gestione in forma associata delle funzioni amministrative comunali in materia di paesaggio, ai sensi della Convenzione da stipularsi tra il Comune di GUARENE (capofila) ed il comune di CASTAGNITO.

2. DI APPROVARE, altresì, il Regolamento di istituzione e funzionamento, costituito da n. 9 articoli - allegato sub b).

3. DI INCARICARE il Sindaco, legale rappresentante dell'Ente, per la sottoscrizione formale della convenzione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to: MANZONE Simone

Il Consigliere Anziano
F.to: ARTUSIO Mattia



Il Segretario Comunale
F.to: FRACCHIA D.SSA PAOLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 – comma 1 T.U.E.L. approvato con D.lgs. 267 del 18.08.2000)

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32, 1° comma della Legge 18.06.2009 n. 69, mediante inserimento nel sito informatico www.guarene.it - Sezione Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 27/06/2024 al 12/07/2024 al n. _____ del Registro delle pubblicazioni.

Guarene, li 27/06/2024



Il Segretario Comunale
F.to FRACCHIA D.SSA PAOLA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

- ♦ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs 267 del 18 agosto 2000).

Il Segretario Comunale
F.to: FRACCHIA D.SSA PAOLA

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo

Guarene, li _____

Il Segretario Comunale

